DECISIONE N. 2821/72/CECA DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1973 e modifica la decisione n. 3-52 CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49, 50 e 78,

vista la decisione n. 2-52, del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA,

considerando, date le variazioni dei valori medi registrate nel periodo di riferimento, che occorre modificare la decisione n. 3-52, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del trattato CECA ;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 74 milioni di unità di conto come risulta dal bilancio operazionale per l'esercizio 1973 ; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee nella seduta del 20 dicembre 1972 come risulta dall'allegato alla presente decisione, determina l'ammontare delle risorse che devono provenire dai prelievi dell'esercizio, cioè 63,8 milioni di unità di conto ;

considerando che il gettito dei prelievi, data un'aliquota dello 0,10 %, è valutato a 22 milioni di unità di conto,

dopo aver preso atto del parere emesso dal Parlamento europeo il 12 dicembre 1972,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi applicati alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1973 è fissata allo 0,29 % dei valori assunti per l'imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3-52, del 23 dicembre 1952, modificato dall'articolo 2 della decisione n. 2733/71/CECA, del 15 dicembre 1971, è sostituito dalla presente disposizione :

Il valore medio dei prodotti ai quali vengono applicati i preilevi è fissato come segue in unità di conto a partire dal 1° gennaio 1973 :

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite	11,70
Carbone fossile di tutte le categorie	18,16
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	70,63
Acciaio Thomas in lingotti	81,46
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	98,03
Prodotti finiti in acciaio Thomas	135,76
Altri prodotti siderurgici finiti e finali	163,38

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3-52, del 23 dicembre 1952, ultimamente modificato dall'articolo 4 della decisione n. 2733/71/CECA, del 15 dicembre 1971, è sostituito dalla seguente disposizione :

Il listino previsto all'articolo 2 (4) della decisione n. 2-52 del 23 dicembre 1952 è, di conseguenza, fissato in unità di conto nei termini seguenti :

Prodotti	Imponibile gennaio 1973 e mesi seguenti Riscossione febbraio 1973 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite (1)	0,0339
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,0526
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	0,1617
Acciaio Thomas in lingotti	0,1931
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,2667
Prodotti siderurgici finiti e finali	0,1010

(1) Per assicurare le detrazioni previste all'articolo precedente, il prelievo sopra fissato è applicato al tonnellaggio delle mattonelle di lignite e semi-coke di lignite, ridotto del 3 %.

(2) Per assicurare le detrazioni previste all'articolo precedente, il prelievo sopra fissato è applicato al tonnellaggio di carbon fossile specificato all'articolo 1 della decisione n. 2-52, ridotto del 12 %.

I listini corrispondenti compilati a titolo indicativo nelle valute degli Stati membri della Comunità saranno pubblicati successivamente.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1973.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Bilancio operazionale CECA per l'esercizio 1973

Fabbisogno (in milioni di u.c.)	Aliquota 0,29	Risorse (in milioni di u.c.)	Aliquota 0,29
A — **Operazioni da finanziare con risorse correnti (a fondo perduto)**		A — **Risorse correnti**	
1. Spese amministrative	18,—	1. Gettito prelievi (arrotondato)	63,80
2. Aiuti per il riadattamento	40,—	2. Interessi degli investimenti e dei mutui su fondi non provenienti da prestiti	10,— (1)
3. Aiuto per la ricerca	16,— (1)	3. Varie	0,20
a) acciaio 8 (1)		Totale	74,—
b) carbone 4 (1)			
c) sociale 4 (1)			
Totale	74,—	B — **Origine dei fondi non provenienti da prestiti**	
B — **Operazioni finanziate con mutui su fondi non provenienti da prestiti**		4. Ammortamenti su mutui case operai	4,80
4. Mutui mediante mescolanza di fondi (articolo 54 e articolo 56)	19,20	5. Aliquota dell'ex fondo pensioni CECA	5,20
5. Dotazione riserva speciale (case operaie)	10,—	6. Partecipazione nuovi aderenti al patrimonio CECA	19,20

(1) Qualora le risorse degli interessi fossero superiori alle previsioni l'aiuto finanziario alla ricerca sarebbe aumentato proporzionalmente per ognuno dei tre settori di ricerca.